

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 9 novembre 2001, n. 31

Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Oggetto

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", e successive modifiche, l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), di seguito denominata "Agenzia", ente di diritto pubblico.

2. L'Agenzia è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale nei limiti previsti dalla presente legge.

Art. 2
Compiti dell'Agenzia

1. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore, per la Regione Veneto, di aiuti, contributi e premi comunitari, anche connessi o cofinanziati, previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati, in tutto o in parte, dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA), sezione "garanzia".

2. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 "Regolamento della Commissione che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione "garanzia". della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modifiche, l'Agenzia provvede:

- a) all'autorizzazione dei pagamenti;
- b) all'esecuzione dei pagamenti;
- c) alla contabilizzazione dei pagamenti;
- d) ad assicurare il raccordo operativo con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e con la Commissione europea;

e) a garantire il raccordo con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con l'AGEA, relativamente alle anticipazioni di cassa;

f) a predisporre periodiche relazioni alla Giunta regionale, alla competente commissione consiliare, all'AGEA e alla Commissione europea sull'andamento della gestione.

3. All'Agenzia può essere affidata, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale, dalla Regione e dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti di cui al comma 2, lettere b) e c).

4. La Regione può affidare all'Agenzia anche lo svolgimento di compiti inerenti il monitoraggio di flussi finanziari relativi ai fondi strutturali dell'Unione europea.

Art. 3
Esercizio delle funzioni

1. L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), si avvale prioritariamente degli uffici regioni e può avvalersi degli enti locali, mediante la stipula di apposita convenzione, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95 e delle linee direttrici per la revisione dei conti del FEOGA.

2. La funzione di autorizzazione di cui al comma 1 comprende le fasi procedurali relative al ricevimento delle domande, all'istruttoria e all'emissione del nulla osta al pagamento.

3. L'Agenzia può stipulare convenzioni con i "Centri autorizzati di assistenza agricola" (CAA) per lo svolgimento di compiti di propria competenza, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1999, e successive modifiche.

4. L'Agenzia, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95, può altresì stipulare convenzioni con altri enti e organismi per lo svolgimento di attività di propria competenza.

5. Le convenzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono individuare puntualmente le modalità e le procedure per l'esercizio dei compiti affidati e i centri di responsabilità nonché prevedere le modalità di esercizio delle azioni sostitutive, da parte dell'Agenzia, nei casi di inerzia o d'inadempimento.

6. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione del presente articolo nonché eventuali ulteriori condizioni e criteri per lo svolgimento di attività da parte dei "Centri autorizzati di assistenza agricola" (CAA).

Art. 4

Competenze della Giunta regionale

1. La Giunta regionale:

- a) definisce gli indirizzi in materia di organizzazione e di dotazione organica dell'Agenzia;
- b) approva gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), entro il termine di trenta giorni dalla loro ricezione, decorso il quale gli atti si intendono approvati;
- c) presenta al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, il bilancio di esercizio dell'Agenzia unitamente a una relazione sul raggiungimento degli obiettivi di cui ai programmi aziendali.

2. Nei casi di accertata inattività dell'Agenzia che comporta inadempimento degli obblighi e pericolo di grave pregiudizio degli interessi della Regione, si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165/1999 e successive modifiche.

Art. 5

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il Direttore;
- b) il Collegio dei Revisori.

Art. 6

Il Direttore

1. Il Direttore:

- a) è il rappresentante legale dell'Agenzia;
- b) adotta i regolamenti in materia di organizzazione, funzionamento, contabilità e personale;
- c) predispone il bilancio preventivo e il rendiconto generale, relativi alle entrate e alle spese per il funzionamento dell'Agenzia;
- d) adotta specifici manuali e modelli procedurali in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- e) adotta ogni ulteriore atto necessario alla gestione delle attività dell'Agenzia.

2. Il Direttore dell'Agenzia è nominato dalla Giunta regionale tra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che hanno ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore dell'Agenzia è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato ed il Presidente della Giunta regionale.

4. Al Direttore è attribuita una indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale, in misura non superiore al

trattamento economico corrisposto ai segretari regionali.

5. L'incarico di Direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni. Non si applica il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".

Art. 7

Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi nominati dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 "Attuazione della Direttiva n. 85/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili". Il Presidente è eletto dal Collegio nella prima riunione tra i propri componenti effettivi.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 la Giunta regionale nomina altresì due membri supplenti del Collegio.

3. Il Collegio dei Revisori, i cui membri rimangono in carica per la durata della legislatura e possono essere riconfermati una sola volta, esercita funzioni di controllo e di verifica contabile sul funzionamento dell'Agenzia, effettuando verifiche trimestrali di cassa e vigilando sulla regolarità contabile; predispone la relazione esplicativa al bilancio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), e redige la relazione al rendiconto generale, verificando la regolarità gestionale.

4. Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle attività di cui al comma 3 al Direttore dell'Agenzia ed al Presidente della Giunta regionale.

5. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale in misura non superiore a quella spettante ai componenti del Collegio dei revisori delle unità locali socio sanitarie di massima dimensione.

Art. 8

Struttura organizzativa e funzionamento

1. L'Agenzia, in conformità ai criteri di autonomia e separazione delle funzioni previsti espressamente dal regolamento CE n. 1663/95 e dalle linee direttrici per la revisione dei conti del FEOGA, si articola in aree funzionali.

2. Le aree funzionali, equiparate alle direzioni regionali di cui all'articolo 13 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione", sono individuate con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b),

che definisce anche i criteri e le modalità per il funzionamento dell'Agenzia.

3. L'incarico di dirigente nell'Agenzia comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e, per i dipendenti degli enti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

Art. 9 Personale

1. In sede di prima attuazione della legge, fino all'espletamento delle procedure definite con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), il personale dell'Agenzia è costituito da personale trasferito o comandato dalla Regione o da altre pubbliche amministrazioni.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla nomina del Direttore, previa ricognizione, trasferisce all'Agenzia le dotazioni organiche con il relativo personale in servizio, nonché le relative risorse finanziarie.

3. Il Direttore, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia, è autorizzato a stipulare contratti di prestazione d'opera professionale, anche a carattere coordinato e continuativo ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile, nonché contratti di lavoro temporaneo, secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale.

Art. 10 Dotazione di beni

1. In sede di prima applicazione della legge, la Giunta regionale assegna all'Agenzia, entro trenta giorni dalla nomina del Direttore e previa ricognizione, i beni immobili e mobili e le attrezzature di proprietà regionale, strumentali all'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite dalla presente legge, unitamente alle relative risorse finanziarie.

Art. 11 Bilancio, contabilità e risorse finanziarie

1. Le entrate proprie dell'Agenzia sono costituite da:

- a) somme destinate all'Agenzia dall'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA destinati al funzionamento della struttura;
- b) contributo ordinario regionale per il funzionamento;
- c) contributi straordinari regionali per attività specifiche;
- d) somme assegnate dalla Regione e dagli enti locali in relazione alle competenze affidate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, a titolo di compenso per gli oneri di gestione delle funzioni affidate;

- e) risorse assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

Il bilancio per le relative attività è formulato in termini di competenza e di cassa ed ha come termine di riferimento temporale l'anno solare.

2. Non costituiscono entrate proprie dell'Agenzia e sono gestite separatamente e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale:

- a) le somme assegnate all'Agenzia dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi o contributi, anche cofinanziati, ai sensi della normativa comunitaria;
- b) le somme assegnate dalla Regione e dagli enti locali per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3.

Le somme di cui al presente comma sono gestite in due distinti conti infruttiferi intestati all'Agenzia, presso la tesoreria.

3. Il bilancio per le attività di cui al comma 2, lettera a) è formulato in termini di sola cassa e inizia il 16 ottobre e termina il 15 ottobre dell'anno successivo.

4. Per la gestione delle attività eventualmente affidate, di cui al comma 2, lettera b), è adottato un bilancio separato formulato in termini finanziari di sola cassa e il relativo esercizio finanziario ha come riferimento l'anno solare.

5. Il regolamento di contabilità disciplina la gestione delle tipologie di attività con riferimento ai principi fondamentali della contabilità regionale per le attività di cui al comma 1, e con riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale per le attività di cui al comma 2.

6. Il Direttore dell'Agenzia adotta il bilancio preventivo annuale, per la gestione della attività di cui al comma 1, redatto in termini di competenza e di cassa, e lo trasmette alla Giunta regionale, per l'approvazione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

7. I conti annuali riferiti all'attività di organismo pagatore per le spese a carico del FEOGA, sezione garanzia sono certificati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188.

8. L'Agenzia può avvalersi della convenzione di tesoreria stipulata dalla Regione Veneto ai sensi della legge regionale 2 marzo 1972, n. 8, "Istituzione del servizio di tesoreria della Regione" ovvero, mediante procedure ad evidenza pubblica, stipulare apposita convenzione per l'assegnazione delle funzioni di tesoreria.

9. In caso di correzione finanziaria negativa, da parte del FEOGA sezione "garanzia", imputabile all'Agenzia, si applica il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche.

Art. 12
Flussi informativi

1. L'Agenzia fornisce all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche, tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni da effettuare alla Commissione dell'Unione europea ai sensi della normativa comunitaria.

2. Per l'esercizio delle funzioni e attività, l'Agenzia si avvale dei dati e dei servizi dell'AGEA, del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo n. 165/1999, e del sistema informativo del settore primario di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 "Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994".

Art. 13
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale nomina gli organi dell'Agenzia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more del riconoscimento di organismo pagatore, previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, la Regione può individuare nell'Agenzia l'ufficio regionale di cui l'AGEA si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dello stesso decreto.

Art. 14
Norma finanziaria

1. All'onere di lire 1 miliardo derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, della somma accantonata nella partita n. 10 del fondo globale per le spese correnti di cui al capitolo n. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001, e contemporanea istituzione nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio del capitolo n. 12030 denominato "Contributo ordinario regionale per il funzionamento dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura".

2. Per gli esercizi successivi si procede ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 "Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335" e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 15
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno

successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 novembre 2001

Galan

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Compiti dell'Agenzia
- Art. 3 - Esercizio delle funzioni
- Art. 4 - Competenze della Giunta regionale
- Art. 5 - Organi dell'Agenzia
- Art. 6 - Il Direttore
- Art. 7 - Il Collegio dei Revisori
- Art. 8 - Struttura organizzativa e funzionamento
- Art. 9 - Personale
- Art. 10 - Dotazione di beni
- Art. 11 - Bilancio, contabilità e risorse finanziarie
- Art. 12 - Flussi informativi
- Art. 13 - Norma transitoria
- Art. 14 - Norma finanziaria
- Art. 15 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Stanziamento in bilancio per il 2001
- 5 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Conta Giancarlo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 22 giugno 2001, n.22/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 giugno 2001, dove ha acquisito il n. 159 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 4ª in data 3 luglio 2001;
- La 4ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 28 settembre 2001, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Vittoriano Mazzon, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 8 ottobre 2001, n. 9930;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 11 ottobre 2001;
- Il Commissario del Governo, con nota 5 novembre 2001, n. 1444/22427, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il regolamento CE n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (in precedenza il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970) prevede che il finanziamento, da parte del FEOGA - Sez. Garanzia, delle restituzioni alle esportazioni, degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, le misure di sviluppo rurale non comprese nell'obiettivo 1 di cui al reg. Ce n. 1260/1999, nonché le misure veterinarie e fitosanitarie e le azioni d'informazione e valutazione eseguite secondo le norme comunitarie, sia erogato da appositi "organismi pagatori" (OP).

Nel caso in cui in uno Stato membro vengano autorizzati e riconosciuti più OP, deve essere individuato un "organismo di coordinamento" incaricato di centralizzare e mettere a disposizione della Commissione le informazioni ad essa destinate e di promuovere un'applicazione armonizzata delle norme comunitarie.

L'OP, per i pagamenti di competenza, deve prestare (articolo 4, par. 2) adeguate garanzie circa:

- il controllo dell'ammissibilità delle domande e della conformità alle norme comunitarie prima dell'ordinazione del pagamento;

- l'esatta integrale contabilizzazione dei pagamenti effettuati;

- la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie.

Le caratteristiche ed i requisiti dell'organismo pagatore sono stati precisati con il regolamento CE n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2245/99, che stabilisce modalità di attuazione del citato regolamento CEE n. 729/70.

In particolare è previsto che l'organismo pagatore provveda a svolgere le seguenti funzioni:

- autorizzare i pagamenti: fissare l'importo che deve essere pagato al richiedente conformemente alla normativa comunitaria;

- eseguire i pagamenti: impartire istruzioni all'istituto tesoriere dell'organismo o a un servizio pagatore governativo di pagare importi autorizzati a un richiedente;

- contabilizzare i pagamenti: registrare il pagamento nei libri nei libri contabili dell'organismo e preparazione di sintesi periodiche di spesa, di entrata e dichiarazioni mensili e annuali destinate alla Commissione.

Le funzioni sopraindicate devono essere affidate ad unità amministrative distinte.

A tal proposito il regolamento prevede anche che l'OP debba di norma disporre almeno di due servizi:

- Servizio di controllo interno: l'obiettivo è garantire che il controllo interno funzioni efficacemente; il servizio controllo interno deve essere indipendente dagli altri servizi e deve riferire direttamente alla direzione dell'OP circa il rispetto delle procedure definite e la standardizzazione per la gestione dei singoli regolamenti comunitari;

- Servizio tecnico¹: l'obiettivo è verificare gli elementi che giustificano i pagamenti ai richiedenti (ad esempio gli elementi relativi ad aspetti quali la qualità e le caratteristiche del prodotto, il bestiame, i terreni, ecc., la data di consegna, le trasformazioni in un altro prodotto e altri controlli di natura tecnica). La verifica di tali elementi è garantita da un'operazione di controllo e d'ispezione del sistema. Uno dei compiti principali del servizio è il seguito da dare al sistema di controllo.

¹ In casi determinati la funzione del servizio tecnico può essere assegnata al servizio/funzione responsabile delle autorizzazioni. In sostanza si tratta di effettuare sia l'istruttoria tecnico-amministrativa su ogni richiesta di contributo pervenuta per ciascuna linea di finanziamento comunitaria pagata con il FEOGA - Garanzia, sia il controllo oggettivo (controllo in azienda) in base alle percentuali stabilite da ciascun regolamento.

Sino al 15 ottobre 2000, le funzioni di organismo pagatore, per gli interventi nel mercato agricolo, sono state sino ad oggi svolte (con eccezione dell'OCM del riso) dall'Azienda per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, istituita con legge 13 maggio 1966 e riordinata con legge 14 agosto 1982, n. 610.

Con il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 "Suppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", modificato da ultimo dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, è stata prevista la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA che, fino al riconoscimento di organismi pagatori istituiti dalle Regioni (articolo 3, comma 3), funzionerà da organismo pagatore nazionale (articolo 3, comma 4).

Successivamente al riconoscimento di organismi pagatori regionali (di seguito denominati OPR), l'AGEA assumerà invece, nei confronti degli stessi, il ruolo di organismo di coordinamento (articolo 3, comma 1).

Il decreto legislativo prevede (articolo 3, comma 2) che il numero di OPR riconosciuti a livello nazionale sia determinato con decreto del Ministro delle Politiche agricole, sentita la Conferenza permanente per i rapporti Stato regioni. Il medesimo decreto dovrà stabilire anche le modalità e le procedure per il riconoscimento degli OPR².

Gli OPR devono essere riconosciuti sentita l'AGEA (articolo 3, comma 3) e, tuttavia, possono essere istituiti dalle Regioni anche prima del riconoscimento dell'AGEA (articolo 5, comma 7).

In caso di inerzia o di inadempienza nell'esercizio delle funzioni svolte dagli OPR si applicano, su segnalazione dell'AGEA al Ministro e alle Regioni interessate, le procedure di cui all'articolo 5, comma 3 (esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo mediante nomina di commissario) del D.Lgs. n. 112/1998 (articolo 5, comma 2).

Per l'esercizio delle funzioni di competenza gli OPR si avvalgono, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 173/1998, dei servizi del SIAN (sistema informativo agricolo nazionale), sulla base di apposite convenzioni (articolo 5, comma 4).

Tale disposizione opera una evidente discriminazione nei confronti delle Regioni che istituiscono propri OPR, sostenendone i relativi costi, in quanto le rimanenti Regioni di cui AGEA si può avvalere, ai sensi articolo 5, comma 3, possono generare rettifiche negative in capo all'AGEA medesima, senza alcuna conseguenza di ordine finanziario.

² Lo schema di DM già esaminato dalla Conferenza Stato-Regioni prevede che, tenuto conto dell'organizzazione amministrativa dello Stato, il numero di OP riconoscibili non possa essere superiore a 22. Lo stesso documento prevede che la domanda di riconoscimento venga presentata al Ministero delle politiche agricole e forestali.

In caso di "rettifiche negative", imputabili agli OPR, approntate dall'Unione europea, in sede di rendicontazione, il Ministero del Tesoro, su segnalazione del MIPA, stabilisce, in occasione del riparto dei finanziamenti alle Regioni, le somme da detrarre (articolo 5, comma 5).

Le anticipazioni di cassa in favore degli OPR sono disposte, entro sessanta giorni dalla motivata richiesta, da parte degli stessi, dal Ministero del Tesoro (articolo 5, comma 6) che, allo scopo, tiene conto delle anticipazioni concesse.

Gli OPR sono inseriti nella Tabella A allegata alla legge n. 720/1984 istitutiva del sistema di Tesoreria unica (articolo 5, comma 6).

Con decreto del Ministro del Tesoro dovranno essere determinante le modalità per l'accredito delle somme destinate agli aiuti comunitari sui sottoconti infruttiferi destinati agli OPR (articolo 7, comma 3).

Gli OPR affidano le funzioni di certificazione dei conti relativi alle spese a carico del FEOGA Garanzia, di cui all'articolo 3 del regolamento CE n. 1663/95, a società abilitate, non controllate dallo Stato (articolo 13, comma 1), nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

Il punto 4 dell'allegato al regolamento CE n. 1663/95 del 7 luglio 1995 prevede che l'organismo pagatore possa delegare, in tutto o in parte, ad altri organismi le funzioni di autorizzazione dei pagamenti e/o il servizio tecnico secondo modalità, limiti e responsabilità definiti con apposita convenzione.

L'ambito di operatività dell'OPR, definito dall'articolo 3, comma 4 del D.Lgs n. 165/1999, concerne l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari, anche connessi e cofinanziati, previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati, in tutto o in parte, dal FEOGA, non attribuita ad altri organismi pagatori nazionali.

Occorre ora rilevare che, le Regioni operano già nell'ambito dei procedimenti relativi al FEOGA Garanzia; peraltro, nei diversi settori, varia è l'articolazione delle competenze attualmente attribuite.

Si passa, infatti, da una gestione pressoché integrale degli interventi (es. sviluppo rurale per cui l'AGEA effettua esclusivamente il pagamento e la contabilizzazione) a situazioni intermedie (es. settore lattiero), a situazioni di coinvolgimento nullo (es. PAC seminativi).

In ogni caso, si può stimare (sulla base dei dati forniti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA relativi all'esercizio 1999 - 2000) che l'OPR veneto possa trattare annualmente circa 110.000 - 120.000 domande per un'erogazione complessiva di circa 900 - 1.000 miliardi/anno. Una stima più precisa potrà essere condotta solo successivamente all'esercizio FEOGA corrente, considerato che:

- per la PAC zootecnica è ipotizzabile un sensibile incremento del numero di domande in relazione alle modifiche all'OCM introdotte dal regolamento CE n. 1254/99 (es. premio di macellazione, aiuto supplementare, ecc.);

- nel settore vitivinicolo il numero di domande aumenterà sensibilmente, in relazione alla riforma dell'OCM approvata

con il regolamento CE n. 1493/99;

- nel settore lattiero le domande dovrebbero aumentare notevolmente (8 - 10.000 all'anno) per effetto del pagamento diretto previsto dall'articolo 16 e seguenti del regolamento CE n. 1255/99 che, peraltro, prenderà avvio solo dal 2005;

L'attuazione del decreto legislativo n. 165/1999 costituisce quindi un progetto strategico, di notevole rilevanza ed importanza per le autonomie regionali, caratterizzato tuttavia da una significativa complessità e dalla stretta interrelazione di problematiche normative, organizzative e tecniche.

Occorre a questo punto rilevare che il programma di Governo della VII legislatura, presentato al Consiglio regionale del Veneto nella seduta del 30 giugno 2000, indica che la definizione, mediante apposito strumento normativo, della costituzione di un organismo pagatore regionale, rappresenta una delle priorità che la Giunta regionale intende prendere in considerazione nel prossimo quinquennio, al fine di avvicinare un'attività amministrativa particolarmente complessa alle reali esigenze degli imprenditori agricoli del Veneto.

È evidente che, per la concreta attuazione del D.Lgs n. 165/1999 si rende necessaria, considerate le evidenti implicazioni istituzionali, organizzative e finanziarie, una specifica legge regionale intesa a individuare:

- il soggetto giuridico cui attribuire la funzione di OPR e la forma giuridica più appropriata per il conseguimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dei vincoli esistenti³;

- gli organi regionali cui compete l'approvazione degli atti (statuto, regolamento, ecc.) che disciplinano l'attività dell'OPR;

- gli enti ed organismi (Province, Comunità montane, CAA, Ass. prod., ecc.) cui l'OPR può delegare alcune funzioni e le relative condizioni;

- le risorse e le eventuali disposizioni finanziarie per la costituzione ed il funzionamento;

- le modalità di controllo e verifica da parte della Regione.

L'allegato disegno di legge definisce quindi il quadro di riferimento per la costituzione e l'attivazione dell'organismo pagatore regionale.

In particolare, all'articolo 1 è prevista l'istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), ente di diritto pubblico di cui vengono precisati i limiti di autonomia indispensabili per un efficace funzionamento.

³ Occorre considerare che, al riguardo, sono effettivamente praticabili le seguenti alternative:

1. utilizzazione di strutture interne dell'amministrazione regionale;
2. istituzione di un organismo specifico dotato di autonomia funzionale ma controllato dalla Regione (ovvero affidamento dei compiti ad un ente già costituito, dotato degli stessi requisiti);
3. costituzione di una società a capitale misto pubblico-privato.

Il modello organizzativo proposto è quindi quello dell'Agenzia pubblica - recentemente rivitalizzato e generalizzato per lo Stato dalla legge n. 300/1999 - che svolge funzioni strumentali all'amministrazione.

L'Agenzia è soggetta al controllo della Giunta regionale che ne nomina gli organi e ne approva gli atti fondamentali (regolamenti e bilancio).

La posizione di "separatezza", più che di terzietà, dell'Agenzia è giustificata:

- dall'esigenza, derivante dalle disposizioni comunitarie, di separare le funzioni tipicamente politiche, di individuazione dei fini e delle priorità (che attengono alla Regione), da quelle di gestione dei procedimenti di erogazione dipendenti dal FEOGA Garanzia;

- dalla natura delle funzioni svolte (eminentemente tecniche) che, comunque, attengono alla sfera pubblica;

- dalle determinazioni già assunte in ordine all'esercizio di funzioni amministrative - con particolare riferimento all'articolo 2, comma 3 della legge regionale n. 20/1997 - che escludono, in coerenza con il ruolo di governo della Regione, una configurazione di quest'ultima come centro ordinario di spesa;

- dall'esigenza di contenimento dei costi;

- dalla maggiore flessibilità e tempestività di intervento sulle diverse questioni organizzative (reperimento e formazione del personale, allestimento del sistema informatico, ecc.);

- dalla maggiore coerenza con il contesto normativo comunitario, nazionale e regionale.

I compiti assegnati all'Agenzia, relativamente all'erogazione di aiuti, contributi e premi previsti dalla regolamentazione comunitaria, anche connessi o cofinanziati, nonché di gestione degli interventi derivanti dalla politica agricola comune, sono indicati all'articolo 2.

Viene prevista la possibilità che l'AVEPA gestisca anche altri aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale, per conto della regione e degli altri enti locali, nonché svolga compiti inerenti il monitoraggio di flussi finanziari dei fondi strutturali della UE e attività di supporto a tale monitoraggio.

L'articolo 3 stabilisce, in ossequio al punto 4 dell'allegato al regolamento CE n. 1663/95, che l'AVEPA possa avvalersi degli uffici regionali, delle province e delle comunità montane per la funzione di autorizzazione dei pagamenti. E inoltre prevista la facoltà di delegare alcune fasi procedurali ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 165/1999.

All'articolo 4 vengono indicate le competenze della Giunta regionale in ordine alla vigilanza sull'Agenzia.

Agli articoli 5, 6 e 7 sono indicate le modalità di nomina e le funzioni degli organi dell'Agenzia (Direttore e Collegio dei Revisori).

L'organizzazione dell'Agenzia ed il suo funzionamento, in ossequio ai principi stabiliti dal regolamento CE n. 1663/95, sono definiti all'articolo 8, mentre gli articoli 9 e 10 disciplinano la dotazione di personale e di beni.

Gli aspetti della gestione finanziaria e contabile sono definiti all'articolo 11 (Bilancio, contabilità e risorse finanziarie).

In tale contesto (comma 9), si ritiene opportuno richiamare l'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo n. 165/1999, secondo cui, in caso di correzioni finanziarie negative comunque imputabili agli organismi pagatori istituiti dalle regioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su segnalazione del Ministro per le politiche agricole, stabilirà, in sede di ripartizione dei finanziamenti alle regioni, le somme da detrarre.

Al riguardo si precisa che il rischio di "rettifica" può essere stimato (sulla base dell'esperienza AIMA/AGEA⁴) in circa l'1 - 1,5% dei finanziamenti complessivamente erogati annualmente.

Tenuto conto dei dati sopra indicati, concernenti i pagamenti eseguiti in Veneto nell'esercizio FEOGA 1999/2000 (pari a 820 miliardi), si può pertanto assumere un rischio teorico medio annuo di correzione finanziaria, potenzialmente applicabile alla Regione, pari a circa 10 - 12 miliardi.

L'articolo 12 definisce le competenze dell'Agenzia in materia di gestione dei flussi informativi, e le modalità di raccordo con il SIAN ed il sistema informatico del settore primario, mentre l'articolo 13 reca le norme per la gestione della fase intercorrente tra l'entrata in vigore della legge ed il riconoscimento dell'Agenzia quale organismo pagatore.

L'articolo 14 prevede la dotazione finanziaria, per l'anno corrente, necessario per l'avvio dell'organismo pagatore regionale. Al riguardo si precisa che, secondo le ipotesi formulate nella scheda economico finanziaria allegata, l'importo previsto, a regime, per il funzionamento dell'Agenzia, dovrebbe ammontare a circa 11 - 12 miliardi all'anno.

L'articolo 15, infine, reca la dichiarazione d'urgenza al fine di provvedere ad attivare, nel minor tempo possibile, le procedure per la nomina degli organi e per la presentazione della domande di riconoscimento.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1:

- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 165/1999 è il seguente:

"3. Funzioni dell'Agenzia e delle regioni.

1. L'Agenzia è l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 marzo 1995, ed agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEOGA,

⁴ In proposito si veda anche la determinazione n. 12/99, capitolo 9, della Corte dei Conti in Sezione di controllo sugli enti.

ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995. L'Agenzia è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA. 2. Il Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto, sentita la Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il limite al numero degli organismi pagatori e stabilisce le modalità e le procedure per il relativo riconoscimento.

3. Le regioni istituiscono appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismo pagatore, che devono essere riconosciuti, sentita l'Agenzia, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, sulla base del decreto di cui al comma 2. Tali organismi possono essere istituiti anche sotto forma di consorzio o di società a capitale misto pubblico-privato.

4. Fino all'istituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi di cui al comma 3, l'Agenzia è organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dal FEOGA, non attribuita ad altri organismi pagatori nazionali.

5. I suddetti organismi pagatori devono fornire all'Agenzia tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dai regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1663/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Fino alla istituzione ed al riconoscimento degli organismi di cui al comma 3, l'Ente nazionale risi continua a svolgere sul territorio nazionale le funzioni di organismo pagatore nel settore risicolo."

Nota all'articolo 3:

- Il testo dell'articolo 3 bis, del decreto legislativo n. 165/1999 è il seguente:

"3-bis. Centri autorizzati di assistenza agricola.

1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai colleghi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare "Centri autorizzati di assistenza agricola" (CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:

a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;

b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;

c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.

2. I Centri di cui al comma 1 sono istituiti, per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative,

o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

3. Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. La disponibilità dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non costituisce violazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le regioni, inoltre, possono incaricare i Centri dell'effettuazione di ulteriori servizi e attività."

Note all'articolo 4:

- Il testo dell'art. 49 della legge regionale n. 5/2001 è il seguente:

"Art. 49 - Attività di controllo del Consiglio regionale.

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il bilancio di esercizio degli enti, aziende, agenzie regionali e società con partecipazione maggioritaria della Regione ed una relazione dimostrativa del raggiungimento degli obiettivi di cui ai programmi aziendali.

2. Entro i successivi sessanta giorni la Commissione consiliare competente può presentare al Consiglio regionale una risoluzione diretta a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio stesso."

- Il testo dell'art. 5, del decreto legislativo n. 165/1999:

"5. Gestione degli interventi e aiuti comunitari.

1. Nella qualità di organismo di coordinamento, l'Agenzia promuove l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e a tal fine verifica la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il monitoraggio delle attività svolte dagli stessi anche ai sensi del regolamento (CEE) n. 729/70, delle relative norme di attuazione e successive modificazioni e integrazioni.

2. In caso di inerzia o inadempienza nell'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi pagatori si applicano, su segnalazione dell'Agenzia al Ministro ed alle regioni interessate, le procedure di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. In mancanza dell'istituzione o nelle more del riconoscimento dell'organismo pagatore da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'Agenzia può avvalersi, previa intesa con le medesime, degli uffici regionali, ai sensi e nel rispetto

del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, nonché di organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune.

4. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto legislativo, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento, previsti dalla normativa comunitaria, l'Agenzia, gli altri organismi pagatori, nonché l'AIMA in liquidazione, si avvalgono, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sulla base di apposite convenzioni, tenuto conto, sentita l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, di quanto disposto dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di norme tecniche e di criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni resi disponibili dalla rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. All'Agenzia compete la rendicontazione alla Unione europea dei pagamenti effettuati dalla stessa e da tutti gli altri organismi pagatori, nonché, in qualità di organismo pagatore, l'autorizzazione, l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti stessi. Alle eventuali rettifiche negative apportate dalla Comunità alle spese dichiarate dagli organismi pagatori si fa fronte mediante assegnazione all'apposito conto corrente di tesoreria intestato "Ministero del tesoro-FEOGA", da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei fondi occorrenti. In caso di correzioni finanziarie negative comunque imputabili agli organismi pagatori istituiti dalle regioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su segnalazione del Ministro per le politiche agricole, stabilisce, in sede di ripartizione dei finanziamenti alle regioni, le somme da detrarre.

6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, sentito l'organismo di coordinamento, previa espressa motivata richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari. Nell'effettuare le anticipazioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'avvenuta utilizzazione delle anticipazioni concesse. I servizi e gli organismi previsti dall'articolo 3, comma 3, sono inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica.

7. I servizi e organismi pagatori di cui all'articolo 3, comma 3, possono essere istituiti dalle regioni anche prima del riconoscimento dell'Agenzia quale organismo pagatore."

Nota all'articolo 6:

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 27/1997 è il seguente:

"Art. 10 - Incompatibilità.

1. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi statali, non possono ricoprire gli incarichi di cui all'articolo 1 coloro che ricoprono la carica di tesoriere e/o segretario amministrativo a livello locale, provinciale, regionale, nazionale in partiti politici, movimenti po-

litici, associazioni e sindacati.

2. Nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, la nomina o la designazione è inefficace se il nominato o il designato, al momento dell'accettazione non ha fatto cessare la situazione medesima.

3. Il sopravvenire delle situazioni di incompatibilità nel corso degli incarichi comporta la decadenza dagli incarichi stessi qualora entro il termine di venti giorni non sia rimossa la causa delle incompatibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale secondo le rispettive competenze nella nomina o designazione.

4. Nessuno può essere nominato o designato nel medesimo incarico per più di due mandati. E' consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni.

5. Al Difensore civico, di cui alla legge regionale n. 28/1988 e al titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui alla legge regionale n. 42/1988 si applica la disciplina stabilita rispettivamente dall' articolo 5 della legge regionale n. 28/1988 come sostituito dall'articolo 51 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 e dall' articolo 5 della legge regionale n. 42/1988 come sostituito dall'articolo 52 della legge regionale n. 6/1996 . Sono abrogati il comma 5 dell' articolo 4 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 e il comma 4 dell' articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42."

Nota all'articolo 8:

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 1/1997 è il seguente:
"Art. 13 - Direzioni regionali.

1. Le direzioni regionali sono strutture organizzative coincidenti ciascuna con un settore omogeneo costituito da più servizi competenti su funzioni generali di grande rilevanza o su uno o più settori tra loro interconnessi, nonché da funzioni, programmi e progetti complessi aventi carattere interdisciplinare e richiedenti l'apporto organizzativo di strutture diverse.

2. Le direzioni regionali sono destinatarie delle funzioni regionali i cui procedimenti vengono predeterminati dalle leggi regionali, dalle disposizioni e dagli atti di indirizzo impartiti dagli organi elettivi regionali.

3. Le direzioni regionali sono costituite dalla Giunta regionale, svolte le opportune indagini conoscitive, entro sessanta giorni dall'insediamento.

4. Ogni direzione regionale è articolata in servizi e uffici attivati dalla Giunta regionale.

5. Il budget assegnato annualmente per ogni direzione è suddiviso in quote distinte per:

- a) attività d'istituto;
- b) costo del personale;
- c) spese necessarie per il funzionamento e le manutenzioni.

6. Alle direzioni regionali sono preposti i dirigenti cui è attribuita per la durata dell'incarico la posizione funzionale di dirigente regionale."

Note all'articolo 11:

- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 165/1999 è il seguente:
"6. Personale.

1. Per consentire la continuità nel funzionamento dell'organismo pagatore, a decorrere dal 16 ottobre 2000, il personale appartenente ai ruoli dell'AIMA in servizio alla predetta data è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, secondo la tabella di corrispondenza allegata al regolamento del personale di cui all'articolo 10, comma 3; è fatta salva la facoltà del personale stesso, da esercitarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della predetta tabella, di essere trasferito a domanda presso altre amministrazioni, con le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'Agenzia inquadra nel ruolo dei dirigenti dell'AGEA, con decorrenza 16 ottobre 2000, i dirigenti del ruolo unico delle Amministrazioni dello Stato in servizio presso l'AIMA alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, comma 3, nei limiti derivanti dalle esigenze organizzativo-funzionali previsti dal regolamento del personale di cui all'articolo 10, comma 3.

3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Agenzia è disciplinato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. L'istituzione di fondi di previdenza è disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale dell'Agenzia, non più necessario al funzionamento dell'organismo pagatore a seguito del riconoscimento degli organismi pagatori di cui all'articolo 3, comma 3, è trasferito dai ruoli dell'Agenzia alle regioni con le relative risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con le procedure di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. E fatta salva comunque l'applicazione degli articoli 33 e 35 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. In sede di prima applicazione del presente decreto, e comunque entro i primi tre anni dal termine di cui all'articolo 2, comma 4-bis, l'Agenzia può conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con contratti a tempo determinato rinnovabili per una sola volta, a persone di particolare e documentata qualificazione professionale, in numero non superiore a dieci unità.

6. Ai dipendenti dell'Agenzia si applica il regime pensionistico e quello relativo all'indennità di buonuscita previsto per il personale degli enti pubblici non economici. Il pagamento delle pensioni in atto, alle quali provvede direttamente l'AIMA, è effettuato a partire dalla data 1 gennaio 2000 dall'INPDAP, al quale sono trasferite le partite di pensioni esistenti al 31 dicembre 1999. I predetti dipendenti possono comunque esercitare la facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso gli enti di provenienza, nonché degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di inquadramento nei ruoli dell'Agenzia."

- Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo n. 165/1999 è il seguente:

"13. Certificazione.

1. Gli organismi pagatori affidano la certificazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95, con riferimento alle spese del Fondo europeo di orientamento e di garanzia in agricoltura (FEO-GA), a società abilitate, non controllate dallo Stato, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

- Per il testo dell'art. 5, comma 5 del decreto legislativo n. 165/1999 vedi nota all'articolo 4.

Note all'articolo 12:

- Per il testo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo n. 165/1999 vedi nota all'articolo 1.

- Per il testo dell'art. 5, comma 4 del decreto legislativo n. 165/1999 vedi nota all'articolo 4."

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 1/1991 è il seguente

"Art. 10 - Sistema informativo agricolo regionale.

1. In connessione con il sistema informativo agricolo nazionale e nell'ambito del sistema informativo regionale è attivato il sistema informativo del settore primario come strumento per l'azione di governo e come supporto al funzionamento dell'attività amministrativa.

2. La Giunta regionale al fine dello snellimento delle procedure e per la formazione e l'aggiornamento dell'Anagrafe regionale fornisce alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, alle organizzazioni del movimento cooperativo e alle associazioni riconosciute i programmi necessari per l'elaborazione delle informazioni e per l'applicazione delle procedure unificate relative ai soci aderenti.

3. Al finanziamento dei programmi e delle attrezzature del sistema informativo agricolo si provvede tramite le disponibilità recate dal bilancio per la formazione del sistema informativo regionale e con le disponibilità recate dalla legge 8 novembre 1986, n. 752 per l'attuazione delle azioni previste dall'art. 4."

Nota all'articolo 13:

- Per il testo dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 165/1999 vedi nota all'articolo 1.

4. Stanziamento in bilancio per il 2001

- Capitolo 12030 L. 1.000 milioni

"Contributo ordinario regionale per il funzionamento dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura"

5. Struttura di riferimento

Unità di progetto del settore primario